

Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

N. R.G. 10905/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10905/2013** promossa da:

ROMOLO SPINARDI (C.F. SPNRML37B03F205H), con il patrocinio dell'avv. BOGGIANI RITA e dell'avv. RAPI SARDA JACOPO (RPSJCP76B26F205X) VIA DANTE, 14 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI, 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BOGGIANI RITA

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA (LSCGPP60D18L219B) VIA CORREGGIO 43 MILANO;

CONVENUTA

OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 15.2.2013 il sig. Romolo Spinardi ha convenuto Intesa SanPaolo spa dinnanzi al Tribunale di Milano, contestando sotto molteplici profili i seguenti quattro investimenti in prodotti finanziari: acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357 Euro 52.000,00 Valuta 26.05.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR TP 08 ISIN DE0002923851 Euro 52.000,00 Valuta 07.06.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357 Euro 52.000,00 Valuta 11.06.99; acquisto

pagina 1 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 - Serie# : a13c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 - Serie# : d624c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

titoli PARMALAT FIN 97/07 TV ISIN IT0001157202 Euro 12.729,87 Valuta 24.05.02. L'attore ha chiesto, in via principale, che venga accertata e dichiarata la nullità del “contratto di deposito titoli datato 20.10.1989, del contratto di negoziazione datato 9.01.1992” nonché degli acquisti delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina in data 26.5.1999, 7.6.1999, 11.6.1999 e dell'acquisto delle obbligazioni Parmalat in data 24.5.2002 e, per l'effetto, che la Banca venga condannata alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., del capitale investito e di ogni somma “comunque versata a qualsiasi titolo alla banca a fronte dei rapporti nulli”, quantificata complessivamente nell'importo di Euro 168.729,87, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed altresì che la Banca sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, quantificato in Euro 10.000,00. L'attore ha chiesto in subordine, per l'ipotesi in cui il contratto di deposito titoli ed il contratto di negoziazione fossero ritenuti validi, che venga comunque accertata e dichiarata la nullità degli acquisti, con la conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme ed al risarcimento del danno; in via ulteriormente subordinata l'attore ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto degli strumenti finanziari ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità di tali acquisti e, conseguentemente, che la Banca venga condannata a risarcire il danno sopra indicato.

L'attore ha affermato, in sintesi, di avere sempre riposto fiducia nella Banca, della quale era stato dipendente e, pertanto, di avere acquistato i titoli Argentina e Parmalat proposti da funzionari della Banca, compresi del “paniere” fra i titoli suggeriti, senza ricevere alcuna informazione sui rischi generali d'investimento, né informazioni specifiche sui titoli acquistati. L'attore ha affermato, di conseguenza, la responsabilità della Banca per il danno derivato dalla perdita di valore dei Bond a seguito del *default* dell'Argentina e dei titoli Parmalat per il fallimento dell'emittente.

A sostegno della domanda principale di nullità del contratto di deposito titoli del 20.10.1989 e del contratto di negoziazione del 9.01.1992 l'attore ha dedotto la violazione della normativa in materia di obblighi di forma contrattuale, di consegna di copia del contratto, di sottoscrizione e di data certa di cui agli artt. 23 TUF, 30 Del. Consob 11522/1998, 1326 c.c., 2702 c.c., 2704 c.c. A sostegno delle ulteriori domande l'attore ha dedotto la

pagina 2 di 11

Firmato Da: STEFANIA CHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a Titc - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

violazione della normativa in materia di obblighi informativi ex artt. 21 , lett. a) e b), del TUF, artt. 28 comma 1) lett. b, 60,61, 62 e 32 Del. Consob 11522/1998, la violazione della normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 21, lett. c) TUF , 27 Delibera Consob 11522/1998), di adeguatezza delle operazioni e di tutela dell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati ex art. 21, primo comma, lett. a TUF), la violazione dell'obbligo di vendere le obbligazioni solo ad investitori professionali ex artt. 100 e 30 T.U.F., 27, 28 , 29, Delibera Consob 11522/1998, 21 TUF, artt. 26 e 32 Del. Consob 1522/1998 in materia di c.d. *best execution*, art. 11 L. 28/12/2005 N. 262 – Art. 100 bis T.UF.

Si è costituita la convenuta, contestando tutte le domande principali e le ulteriori allegazioni poste dall'attore a fondamento delle domande subordinate. La convenuta ha chiesto, quindi, al Tribunale di respingere le domande del sig. Spinardi, dando atto che i diritti vantati dall'attore si sono estinti per prescrizione e, comunque, di respingere le domande in quanto infondate; in subordine di accertare e dichiarare che Intesa Sanpaolo S.p.A. non è tenuta a restituire le somme già corrisposte al Sig. Romolo Spinardi a titolo di cedole, né la somma pari al valore attuale dei titoli oggetto di causa, ancora in possesso del medesimo, ovvero delle somme accreditate in ragione della vendita degli strumenti finanziari e per l'effetto, disporre la compensazione delle somme incassate dall'attore con l'importo di cui lo stesso chiede la restituzione; in ulteriore subordine di condannare l'attore a restituire ad Intesa Sanpaolo S.p.A. i titoli oggetto di causa ai sensi dell'art. 2037 cod. civ., ovvero disporre che il valore attuale dei titoli oggetto di causa venga compensato con quanto richiesto dall'attore, ovvero con le somme accreditate in ragione della vendita degli strumenti finanziari.

Dev'essere accolta la domanda principale dell'attore di accertamento della nullità del contratto-quadro del 9.1.1992, per difetto di forma scritta ad substantiam” ex art. 23 D. legis. N. 58\1998- TUF e, di conseguenza, la domanda principale di nullità degli ordini di acquisto dei Bond Argentina e dei titoli Parmalat oggetto di causa, per quanto di seguito rilevato.

pagina 3 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

1- Il sig. Spinardi ha acquistato nel maggio e nel giugno del 1999 le obbligazioni Argentina oggetto di causa da Banca Intesa spa, già Cariplo spa, ora Intesa Sanpaolo spa, in contropartita diretta (cfr. contratti di borsa doc. 6,7,8) e nel maggio del 2002 i titoli Argentina (doc. 10).

La Banca ha prodotto, a dimostrazione della stipulazione per iscritto del contratto-quadro ex art. 23 d legisl. N. 58\1998- TUF, la lettera datata 9.1.1992 sottoscritta dal sig. Spinardi, inviata a Cariplo “con riferimento al contratto relativo alla negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti i valori mobiliare” (doc. 4). La medesima copia è stata prodotta dal sig. Spinardi con l’atto di citazione (doc. 4).

Oggetto della lettera è l’incarico conferito dal cliente alla Banca di negoziare i valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita, di sottoscrivere valori mobiliari in sede di collocamento e/o distribuzione su ordine del cliente, di raccolta degli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari impartiti dal cliente. Nella lettera è premesso “abbiamo preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate che dichiariamo di accettare integralmente”.

Sin dall’atto di citazione il sig. Spinardi ha dedotto specificamente la nullità del contratto-quadro ex art. 23 TUF ed art. 30 Delibera Consob n. 11522\1998 per la mancata conclusione ex art. 1326 c.c., non essendo intervenuta un’accezione scritta della Banca ex art. 1326 c.c. L’attore ha dedotto, inoltre, di avere revocato la propria proposta scritta a mezzo delle diffide inviate alla Banca prima dell’instaurazione del giudizio, in particolare con la lettera del 4.7.2007 (doc. 11).

La Banca ha replicato, sostenendo in primo luogo che sia provata la conclusione del contratto-quadro mediante scambio di documenti reciprocamente sottoscritti dalle parti e, in secondo luogo, che la volontà della Banca di aderire al regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente si desuma inequivocabilmente dall’esecuzione del rapporto nel corso degli anni e dall’invio della documentazione relativa all’esecuzione degli ordini.

Sul primo punto la convenuta ha rilevato che nella lettera d’incarico sottoscritta dal Sig. Spinardi è premesso: “un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente

pagina 4 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi”, a conferma dell’effettiva ricezione da parte del cliente del documento firmato dal funzionario della Banca. In secondo luogo la convenuta ha affermato che, anche nel caso in cui si ritenesse mancante una copia del contratto sottoscritta dalla Banca, comunque non sarebbe sostenibile la tesi della nullità contrattuale. Al riguardo la convenuta ha fatto riferimento agli orientamenti giurisprudenziali secondo cui, nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, essendo equipollente sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta. La convenuta ha sottolineato che l’art. 23 TUF contempla un’ipotesi di nullità cd. “relativa”, trattandosi di nullità per mancanza di forma che può essere fatta valere solo dal cliente e, dunque, di una “nullità di protezione” a tutela dell’interesse del cliente di vedersi assicurato un sufficiente grado di trasparenza e conoscibilità dei diritti e delle obbligazioni nascenti dal contratto.

In particolare la convenuta ha invocato i principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 4564\2012, secondo cui l’intento della Banca di avvalersi del contratto sottoscritto dal cliente potrebbe desumersi, oltre che dal deposito in giudizio del documento sottoscritto dal solo cliente, dalle manifestazioni di volontà esternate dalla Banca al cliente nel corso del rapporto, come ad esempio dalle comunicazioni degli estratti conto, con conseguenze perfezionamento del contratto stesso.

In subordine la convenuta ha chiesto al Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda, sostenendo che la nullità selettiva dedotta dall’attore rappresenti un abuso del diritto, considerato che gli investitori in strumenti finanziari “non possono sempre ed indiscriminatamente trasferire sul venditore i rischi impliciti nelle loro operazioni, adducendo meri inadempimenti formali dell’intermediario”. La convenuta ha aggiunto che la “debolezza” della situazione di partenza di una delle parti non autorizza ad utilizzare, per

pagina 5 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a1f0c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

quest'ultima, parametri diversi rispetto a quelli normalmente in uso per sindacare le modalità di esercizio degli strumenti processuali apprestati dall'Ordinamento.

A tali argomentazioni l'attore ha replicato, richiamando i principi espressi dalla Cassazione-Sez. I nella sentenza n. 5919 del 24.3.2016 sulla forma scritta "ad substantiam" del contratto-quadro d'intermediazione finanziaria, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame.

La Cassazione in questa recentissima pronuncia ha precisato, rispetto ai principi enunciati nella precedente sentenza n. 4564\2012, che la disciplina della "nullità di protezione" di cui all'art. 23 TUF non prevede per il perfezionamento del contratto-quadro d'intermediazione finanziaria uno schema diverso da quello generale dell'art. 1326 c.c. e che da tale disciplina non si desumono deroghe alle regole sulla prova della conclusione del contratto per il quale la legge stabilisca la forma scritta "ad substantiam". In particolare la Suprema Corte nella sentenza n. 5919\2016 ha evidenziato che, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", è ammissibile la stipulazione ex art. 1326 c.c. mediante lo scambio di due dichiarazioni scritte anche se non contestuali. In tal caso i contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio, producendo in giudizio il documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente o per invocare l'adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

In questa ipotesi la produzione in giudizio assume valore equipollente della firma mancante, ma ciò vale "ex nunc", sempreché "medio tempore" l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso: il contratto formale, infatti, in tanto si perfeziona, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state appunto formalizzate per iscritto.

Nel caso in esame dal documento negoziale datato 9.1.1992 sottoscritto solo dal sig. Spinardi, si desume che la Banca aveva consegnato al cliente "un esemplare del contratto" sottoscritto da soggetti abilitati a rappresentare la Banca.

Il fatto che nel presente giudizio la convenuta abbia prodotto l'originale del contratto sottoscritto dal solo cliente non può valere, tuttavia, come equipollente della dichiarazione negoziale della Banca non prodotta, in quanto il sig. Spinardi già prima del giudizio ha

pagina 6 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

espressamente revocato la propria dichiarazione negoziale con la lettera del 4.7.2007 (doc. 11). Nella lettera, ricevuta da Intesa Sanpaolo spa in data 5.7.2007, il legale del sig. Spinardi ha rilevato, infatti, che la proposta contrattuale datata 9.1.92 non era stata accettata dalla Banca e che, quindi, il contratto non si era mai concluso e nell'atto di citazione è stata ribadita la volontà di revocare la dichiarazione negoziale in mancanza dell'accettazione scritta della Banca.

Si deve escludere, pertanto, che il contratto-quadro si sia perfezionato ex art. 1326 c.c. con la produzione in giudizio da parte della Banca della dichiarazione sottoscritta dal sig. Spinardi.

Per analoghe considerazioni la stipulazione per iscritto del contratto-quadro non si può presumere sulla base della dichiarazione in data 21.5.1991 con la quale sig. Spinardi si è limitato ad affermare "di aver ritirato il nuovo testo del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari comprendente anche il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (doc. 2 convenuta).

Si deve escludere, infine, l'abuso del diritto dell'attore nel far valere la nullità del contratto-quadro per difetto di forma, per avere prospettato una nullità "selettiva", considerato che l'interesse ad agire dell'investitore si può configurare ex art. 100 c.p.c. con esclusivo riferimento agli investimenti che siano risultati svantaggiosi.

2- Per tutto quanto rilevato si deve affermare la nullità del contratto-quadro di negoziazione in strumenti finanziari datato 9.1.1992, sottoscritto solo dal sig. Romolo Spinardi, per difetto della forma scritta ad substantiam prescritta dall'art. 23 TUF e, prima ancora, dall'art. 6, lett. C legge n. 1\1991.

Di conseguenza si deve dichiarare la nullità dei seguenti contratti attuativi del contratto-quadro nullo: acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357 Euro 52.000,00 Valuta 26.05.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR TP 08 ISIN DE0002923851 Euro 52.000,00 Valuta 07.06.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357 Euro 52.000,00 Valuta 11.06.99; acquisto titoli PARMALAT FIN 97/07 TV ISIN IT0001157202 Euro 12.729,87 Valuta 24.05.02.

pagina 7 di 11

Firmato Da: STEFANACHI/ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: ds24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

Sono nulle, infatti, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore le operazioni d'investimento compiute dalla Banca in assenza del cd. contratto-quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma (Cass. n. 7283\2013).

3- Ne discende l'accoglimento della domanda del sig. Spinardi di restituzione delle somme pagate per gli acquisti, ex art. 2033 c.c.

Rispetto a tale domanda è infondata l'eccezione di prescrizione della convenuta, trattandosi di termine di prescrizione decennale decorrente dalla data del versamento delle somme per gli acquisti (1999\2002), interrotto dalla lettera di costituzione in mora del 5.7.2007 (doc. 11).

In base ai principi di cui all' art. 2033 c.c. il sig. Spinardi ha diritto ad ottenere dalla convenuta la restituzione della somma complessiva € 168.729,87, oltre gli interessi legali dalla domanda di restituzione e costituzione in mora (Cass. n. . 22852/2015) di cui alla lettera del 5.7.2007.

4- A fronte della somma complessiva di € 168.729,87 pagata dal sig. Spinardi per gli acquisti nulli, la Banca ha eccepito e documentato che l'investitore ha ricavato le seguenti cedole "ante default":

- in data 26.5.2000, con riferimento alle obbligazioni argentine EUR 9/09 (ISIN DE0003045357), cedole per Euro 8.215,57;
- in data 28.5.2001, sempre con riferimento alle obbligazioni argentine EUR 9/09 (ISIN DE0003045357), cedole per Euro 8.190,00;
- in data 28.2.2000, con riferimento alle obbligazioni Argentina EUR TP 08 (ISIN DE0002923851), cedole per Euro 7.094,79;
- in data 26.2.2001, sempre con riferimento alle obbligazioni Argentina EUR TP 08 (ISIN DE0002923851), cedole per Euro 6.825,00;
- con riguardo alle obbligazioni Parmalat, in data 1.4.2003 cedole per Euro 215,78 ed in data 1.10.2003 cedole per Euro 172,85 (cfr sub docc. nn. 12 e 13).

pagina 8 di 11

Firmato Da: STEFANIA CHI ALESSANDRA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serial# : a1f0c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serial# : ds24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

La convenuta ha eccepito, inoltre, che il sig. Spinardi ha aderito all'OPS ed ha ottenuto ulteriori interessi cedolari "post default":

- sui titoli Argentina, nel primo trimestre dell'anno 2013, sono state incassati Euro 513,95; Euro 3.800,67; Euro 1.020,00; - sul titolo Parmalat, nel secondo trimestre dell'anno 2013, sono stati incassati Euro 14,51; - sui titoli Argentina, nel terzo trimestre dell'anno 2013, sono state incassati Euro 529,79; Euro 3.845,71; - sui titoli Argentina, nel quarto trimestre dell'anno 2013, sono state incassati Euro 3.891,28; Euro 517,80.

La Banca ha eccepito, infine, che nel corso del presente giudizio, nell'anno 2014, l'attore ha disposto la vendita dei titoli ricevuti in seguito all'OPS ricavando (per Argentin 33 7.82%DIS) Euro 91.998,23 in data 6.2.2014 e (per Argentin 33 8.28%DIS) Euro 12.032,75 in data 6.2.2014 e ha incassato sui titoli Argentina cedole per Euro 503,30 ed Euro 3.891,28; - disposto la vendita dei titoli Parmalat ricavando Euro 384,04 ed Euro 3.064,42 in data 4.3.2014 (cfr. doc. 22).

La convenuta ne ha dedotto che il sig. Spinardi ha complessivamente recuperato l'importo di Euro 156.721,72 (per cedole e ricavato delle vendite) e, in via riconvenzionale, ha chiesto al Tribunale di condannare l'attore a restituire i titoli oggetto di causa ai sensi dell'art. 2037 cod. civ., ovvero di disporre che il valore attuale dei titoli venga compensato con quanto richiesto dall'attore.

Al riguardo si rileva che la condotta dell'attore che ha ceduto in corso di causa i titoli, aderendo all'OPS dell'Argentina e vendendo i titoli Parmalat, è giustificata dall'intento di limitare le perdite conseguenti agli acquisti nulli ed implica l'impossibilità di restituire alla Banca i titoli originari.

Di conseguenza la Banca ha invocato l'applicazione dell'art. 2037 c.c.

Al riguardo la Cassazione ha affermato che gli effetti restitutori conseguenti, in generale, all'insussistenza originaria di una causa *adquirendi* che legittimi il trattenimento della prestazione ricevuta dalla controparte, trovano regolazione nel regime dell'indebito oggettivo (Cass. n. 18185\2014; Cass. n. 2956 del 07/02/2011; Cass. n. 9052 del 15/04/2010); secondo il regime della *condictio indebiti*, regolante la restituzione di cosa

pagina 9 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'*accipiens* di corrispondere il controvalore a norma del II comma dell'art. 2037 c.c. presuppone la malafede di questi, mentre nell'ipotesi in cui la mancata restituzione, ancorché dipendente da fatto proprio, non sia ascrivibile a tale stato soggettivo, questi sarà tenuto soltanto nei limiti dell'arricchimento in base al III comma dell'art. 2037 c.c.

Nel caso in esame il sig. Spinardi- che ha ricevuto i titoli in buona fede- ha diritto, come si è detto, alla restituzione del prezzo di € 168.729,87, ma correlativamente è obbligato ex art. 2037, III comma c.c. a versare alla Banca le somme ricavate dalla vendita dei titoli Parmalat e dei Bond Argentina ottenuti con l'adesione all'OPS, pari alla somma complessiva di € 107.479,44 riscossa nel 2014 (cfr. gli estratti prodotti dalla convenuta).

La Banca dev'essere condannata, quindi, a pagare all'attore la differenza tra la somma di € 168.729,87 oltre gli interessi legali dal 5.7.2007 sino alla parziale estinzione per compensazione col minore credito della Banca pari alla somma complessiva di € 107.479,44, oltre gli interessi legali sulla somma residua con decorrenza dalla data delle vendite sopra indicate (€ 91.998,23 in data 6.2.2014, Euro 12.032,75 in data 6.2.2014, Euro 384,04 ed Euro 3.064,42 in data 4.3.2014) sino al saldo.

L'attore ha diritto di trattenere le cedole ricevute a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente agli investimenti nulli ed entro questi limiti può essere accolta la sua domanda risarcitoria.

Per il principio della soccombenza la convenuta dev'essere condannata a pagare all'attore le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa così provvede:

- 1- Dichiara la nullità del contratto-quadro di negoziazione in strumenti finanziari datato 9.1.1992 sottoscritto dal sig. Romolo Spinardi e, per l'effetto, dichiara la nullità dei seguenti contratti: acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357

pagina 10 di 11

Firmato Da: STEFANACHI ALESSANDRA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Enesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c



Sentenza n. 8339/2016 pubbl. il 05/07/2016
RG n. 10905/2013

Euro 52.000,00 Valuta 26.05.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR TP 08 ISIN DE0002923851 Euro 52.000,00 Valuta 07.06.99; acquisto titoli ARGENTINA EUR 9/09 ISIN DE0003045357 Euro 52.000,00 Valuta 11.06.99; acquisto titoli PARMALAT FIN 97/07 TV ISIN IT0001157202 Euro 12.729,87 Valuta 24.05.02;

- 2- dato atto che il sig. Romolo Spinardi ha diritto alla restituzione della somma di € 168.729,87 oltre gli interessi legali dal 5.7.2007 e che Intesa Sanpaolo spa ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 107.479,44 ricavata dall'attore dalle vendite di titoli, condanna la Banca a pagare all'attore la differenza tra la somma di € 168.729,87 maggiorata degli interessi legali dal 5.7.2007 sino alla parziale estinzione per compensazione col minore credito della Banca di € 107.479,44, oltre gli interessi legali sulla somma residua dalle date delle vendite dei titoli con le decorrenze indicate in motivazione, sino al saldo;
- 3- condanna la Banca a pagare all'attore le spese processuali che liquida in € 13.430,00 per compenso, oltre € 660,00 per spese esenti ed il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, oltre oneri accessori di legge.

Milano in data 5.7.2016.

Giudice
Dr.ssa Margherita Monte

pagina 11 di 11



Firmato Da: STEFANACHI/ALESSANDRA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: a 110c - Firmato Da: MONTE MARGHERITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serie#: de24c